

# LA CORTE COSTITUZIONALE

## LE FUNZIONI

La Corte costituzionale è un organo introdotto per la prima volta dalla Costituzione repubblicana del 1947. Insieme con l'istituzione delle Regioni, l'introduzione della Corte rappresentò una delle maggiori novità dell'ordinamento giuridico della Repubblica italiana, sebbene tanto le prime quanto la seconda siano entrate in funzione in un tempo posteriore (la Corte nel 1956)

L'importanza delle funzioni proprie della Corte costituzionale si può comprendere qualora si tenga conto della **rigidità** della nostra Costituzione: solo una **legge di revisione costituzionale**, approvata secondo la procedura stabilita all'art. 138 della Costituzione, può infatti modificarla. Inoltre in un sistema di democrazia parlamentare si rende necessario un **controllo di legittimità** delle leggi e degli atti aventi forza di legge.

La disciplina giuridica della Corte costituzionale è contenuta principalmente nella Costituzione, parte seconda, (artt. 134-137).

**La Corte costituzionale è l'organo che garantisce l'osservanza della Costituzione da parte dei supremi organi dello Stato e dei pubblici poteri e da parte degli enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni).**

Sebbene sia un organo **giurisdizionale**, le attribuzioni che la legge le assegna sono tali da collocarla, in certo senso, **al di fuori dei tre poteri dello Stato**, in una posizione che, sotto questo aspetto, può considerarsi simile a quella del Presidente della Repubblica. Al Capo dello Stato, infatti, è affidato il compito di “vigilare” sul rispetto della Costituzione e gli è attribuita una funzione di coordinamento fra i tre poteri dello Stato di carattere essenzialmente *politico*.

Alla Corte costituzionale viene affidata, invece, una prevalente funzione di **coordinamento giuridico** e di garanzia dei **diritti fondamentali** previsti dalla Costituzione.

## LE ATTRIBUZIONI

Le attribuzioni della Corte costituzionale, elencate nell'art. 134 Cost. sono:

- 1. Giudicare sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni.**
- 2. Giudicare sulle accuse promosse contro il presidente della Repubblica, a norma della Costituzione, dal Parlamento riunito in seduta comune.**
- 3. Giudicare sull'ammissibilità dei referendum abrogativi.**
- 4. Giudicare in merito alle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge della Stato e delle Regioni.**

## COMPOSIZIONE E STATUS DI GIUDICE DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Alla Corte costituzionale possiamo riferire due differenti composizioni a seconda del tipo giudizio che essa deve eseguire.

**La composizione ordinaria è di 15 giudici nominati:**

- 1/3 dal Presidente della Repubblica, con suo decreto, controfirmato dal presidente del Consiglio. (atto formalmente e sostanzialmente presidenziale)

- 1/3 dal Parlamento in seduta comune (con scrutinio segreto), con maggioranza di due terzi dei componenti l'assemblea nelle prime tre votazioni, e di tre quinti dei componenti l'assemblea nelle

votazioni successive.

- 1/3 dalle supreme magistrature ordinarie ed amministrative (tre dalla Corte di cassazione, uno dal Consiglio di Stato e uno dalla Corte dei conti).

### **I giudici sono scelti tra:**

- Magistrati delle giurisdizioni superiori, ordinaria e amministrativa
- Professori ordinari di università in materie giuridiche
- Avvocati con almeno venti anni di esercizio professionale

**La composizione integrata dai 16 giudici aggregati** (in aggiunta ai 15 ordinari), si propone nel momento in cui la Corte si trovi a giudicare sulle accuse mosse al Presidente della Repubblica per i reati presidenziali. I 16 giudici aggregati sono scelti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, redatto ogni 9 anni dal Senato della Repubblica.

Prima di assumere le funzioni tutti i giudici prestano giuramento di **osservare la Costituzione e le leggi** nelle mani del Presidente della Repubblica.

I giudici restano in **carica per 9 anni e non sono rieleggibili**.

Di non secondario rilievo appare il fatto che l'ufficio di giudice costituzionale è **incompatibile** con quello di **membro del Parlamento o di un Consiglio regionale**, con l'**esercizio della professione di avvocato**, e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge; il giudice inoltre ha il divieto di svolgere attività inerenti a un'associazione o partito politico.

### I giudici della Corte costituzionale godono:

- **delle prerogative dell'insindacabilità**; pertanto non possono essere perseguiti per le opinioni espresse e i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni;
- **dell'immunità penale** (finché durano in carica) **accordata ai parlamentari** per cui non si può procedere nei loro confronti senza l'autorizzazione a procedere (in questo caso) della Corte costituzionale.
- **della garanzia di inamovibilità**; pertanto non possono essere rimossi o sospesi dall'ufficio se non per incapacità fisica o civile o per gravi mancanze e con provvedimento adottato dalla Corte stessa.
- **hanno una retribuzione mensile determinata per legge** che non può essere inferiore a quella del più alto magistrato della giurisdizione ordinaria.
- E' compito della Corte accertare la sussistenza dei requisiti soggettivi di ammissione dei suoi componenti.

Un ruolo di particolare rilievo è svolto, chiaramente, dal **Presidente della Corte costituzionale**, eletto dalla Corte stessa a maggioranza assoluta (si procede sino alla terza votazione nella quale, in caso di parità, si andrà al ballottaggio).

Il presidente resta in carica per 3 anni ed è rieleggibile sino ad un massimo di nove anni.

### Fra i principali compiti ricordiamo:

1. La nomina, nei giudizi di legittimità costituzionale, di un giudice istruttore e di un giudice relatore
2. La convocazione della Corte nei venti giorni successivi per la discussione
3. La possibilità di ridurre sino alla metà i termini dei procedimenti (se motivato)

Inoltre:

4. fissa con decreto il giorno d'udienza pubblica e convoca la Corte
5. regola la discussione e può determinare i punti più importanti su cui essa dovrà vertere
6. vota per ultimo e in caso di parità il suo voto è determinante

## I GIUDIZI DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE

I vizi di legittimità da cui può essere affetta una legge possono essere di natura formale o materiale.

**I vizi formali** sono quelli relativi al procedimento di formazione delle leggi e dunque una legge sarà affetta da vizio formale nell'ipotesi in cui si giunga ad approvazione a seguito di un procedimento scorretto o comunque diverso da quello prescritto.

**I vizi materiali**, invece, sono quelli inerenti il contenuto della legge. Pertanto una legge sarà affetta da vizio materiale nel momento in cui si trovi in contrasto con una norma costituzionale o con un principio costituzionale, o anche quando l'organo che l'ha emanata non ne aveva la competenza.

Il controllo di legittimità si estende anche alle leggi regionali, agli atti aventi forza di legge (quanto ai vizi materiali) ed alle leggi costituzionali (quanto ai vizi formali e materiali). Pertanto, in ordine al giudizio di legittimità, si fa riferimento al giudizio della Corte su tutti gli atti enumerati.

Per verificare la legittimità di una legge e dunque per porre dinanzi alla Corte costituzionale una questione di legittimità costituzionale, si possono seguire due diversi percorsi:

1. il procedimento in via d'eccezione (o incidentale)
2. il procedimento in via d'azione (o per impugnativa diretta)

### 1. Il procedimento in via d'eccezione (o incidentale)

Si tratta dell'ipotesi più frequente e importante, in quanto attraverso questa via è consentito anche al comune cittadino di sollevare una **questione di legittimità costituzionale**. Tale questione può essere sollevata esclusivamente nel corso di un giudizio innanzi ad un'autorità giurisdizionale, civile, penale o amministrativa ed è riferita a una **norma di legge, dalla cui applicabilità dipende la definizione** (la sentenza) **della causa in corso**.

L'incostituzionalità può:

1. essere rilevata d'ufficio dal giudice del processo;
2. essere eccepita da una delle parti in causa o dal pubblico ministero;

La questione viene posta tramite **istanza** che deve contenere:

- le disposizioni della legge presumibilmente viziata
- le disposizioni della Costituzione che si ritengono violate

Preliminarmente alla presentazione della questioni alla Corte costituzionale è necessario che il giudice accerti:

1. che vi sia **rilevanza della questione** (cioè che la questione sia rilevante ai fini della definizione del giudizio in corso)
2. che vi sia **non manifesta infondatezza** (ossia se sussiste anche il minimo sospetto di non manifesta infondatezza dell'eccezione sollevata).

Se **entrambi questi due elementi** sono ritenuti sussistenti, il giudice sospende con **un'ordinanza** il giudizio in corso e con lo stesso provvedimento, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

La decisione viene adottata mediante **sentenza**

Solo dopo che il giudice ha preso atto della decisione della Corte (**ammissibilità** della questione e

relativa sentenza di incostituzionalità della legge, oppure **rigetto** della questione per irrilevanza o infondatezza) il processo viene ripreso e condotto a termine. Ecco perchè si parla di **giudizio incidentale**: la questione può provocare la sospensione del processo in corso, aprendo quindi un “incidente” nel suo svolgimento.

La sentenza della Corte costituzionale, che dichiara l'incostituzionalità di una norma di legge o di un atto avente forza di legge, viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o sul Bollettino della Regione interessata, trattandosi di legge regionale. La norma dichiarata incostituzionale cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

## **2. Il procedimento in via d'azione (o per impugnativa diretta)**

E' caratterizzato dal fatto che si avvia con **ricorso** presentato direttamente alla Corte dal soggetto interessato, senza la necessità che questi sia parte di un processo in corso. Il ricorso diretto alla Corte è però consentito solamente allo **Stato e alle Regioni**, nei confronti di leggi di nuova emanazione. Più precisamente:

1. **Lo Stato**, o meglio il Governo (e per esso il presidente del Consiglio), **può impugnare una legge regionale entro 60 giorni dalla sua pubblicazione**, ove ritenga che, attraverso quella legge, la Regione abbia **esorbitato dalle sue competenze**.
2. **Ciascuna Regione può impugnare una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione, entro 60 giorni dalla loro pubblicazione, qualora ritenga che tali atti normativi abbiano leso la propria sfera di competenza.**

## IL GIUDIZIO DI AMMISSIBILITÀ DEL REFERENDUM ABROGATIVO

La Corte costituzionale giudica sull'ammissibilità **dei referendum abrogativi di leggi o di atti aventi forza di legge.**

Il referendum, richiesto da 500.000 elettori o da cinque Consigli regionali, è dapprima sottoposto all'esame della Corte di cassazione per il giudizio sulla validità della raccolta delle firme; successivamente viene esaminato dalla Corte costituzionale sotto il profilo della **costituzionalità.**

Si ricorda che “non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare i trattati internazionali” (art. 75 comma 2 Cost.).

## IL GIUDIZIO SUI CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE

Il conflitto di attribuzione può venirsi a creare tra:

- a) **poteri dello Stato**
- b) **tra Stato e Regioni, e tra Regioni**

a) **Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato** si verifica quando **vi sono organi dello Stato che ritengono violata la propria sfera di attribuzioni, violazione derivante da uno straripamento da parte di un altro potere dello Stato.**

A tal proposito appare doveroso chiarire che **è necessario che gli organi in conflitto siano di poteri differenti**, ciascuno competente ad esprimere la volontà definitiva del potere cui appartengono (ad es. Parlamento e Governo), ciò al fine di delimitare una sfera di attribuzioni. (Nell'ipotesi si trattasse di organi in conflitto appartenenti ad uno stesso potere si tratterebbe di un conflitto di competenza e non di attribuzione).

b) **Il conflitto tra Stato e Regioni, e tra Regioni segue lo stesso schema di quanto detto in precedenza**, con la specificazione che **l'atto che crea tale conflitto deve sì essere un atto, ma non una legge o un atto con forza di legge.**

## IL GIUDIZIO SULLE ACCUSE CONTRO IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

**Per i reati per i quali il Parlamento in seduta comune** (su relazione di un comitato formato dai componenti della Giunta del Senato della Repubblica e da quelli della giunta della Camera dei deputati competenti per le autorizzazioni a procedere) **può mettere in stato d'accusa il Presidente della Repubblica, giudica la Corte costituzionale nella composizione integrata di 15 giudici con 16 giudici aggregati.**

La Corte viene a conoscenza dei soli reati compresi nell'atto di accusa; può chiedere integrazione e trasmissione degli ulteriori atti nell'ipotesi in cui vi sia già in corso un ulteriore procedimento penale.

La deliberazione avviene a **scrutinio segreto**; è il Parlamento in seduta comune che elegge uno o più commissari per sostenere l'accusa. Per una valida deliberazione è necessario che il Collegio giudicante sia composto da almeno 21 giudici dei quali i giudici aggregati devono rappresentare la maggioranza. In caso di parità dei voti prevale l'opinione favorevole all'accusato.

E' appena il caso di richiamare i due reati presidenziali di cui il Capo dello Stato potrebbe dover rispondere:

**ALTO TRADIMENTO:** violazione del giuramento di fedeltà alla Repubblica.

**ATTENTATO ALLA COSTITUZIONE:** quando il Capo dello Stato agisce al fine di sovvertire l'ordine costituzionale.

## LE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE

## LE TIPOLOGIE DELLE DECISIONI DELLA CORTE

La Corte costituzionale conclude il proprio giudizio in via definitiva tramite una **sentenza** e contro le decisioni della Corte non è ammessa alcun tipo di impugnazione.

Distingueremo:

- a) **SENTENZE DI ACCOGLIMENTO**
- b) **SENTENZE DI RIGETTO**
- c) **SENTENZE MANIPOLATIVE (ADDITIVE, RIDUTTIVE, SOSTITUTIVE)**
- d) **SENTENZE- INDIRIZZO O SENTENZE- MONITO**

### a) SENTENZE DI ACCOGLIMENTO

Le sentenze di accoglimento sono quelle con cui la Corte costituzionale dichiara **l'illegittimità costituzionale della disposizione legislativa** su cui è stata sollevata la questione. Dunque quando si parla di accoglimento, l'oggetto a cui ci si riferisce è la **questione** di legittimità costituzionale della legge.

L'efficacia di tale sentenze ha valore per l'avvenire dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza; tuttavia è indubitabile e logico pensare che la sentenza investa anche tutti i rapporti non ancora conclusi che attengono la legge dichiarata illegittima. Pertanto la perdita di efficacia valida per tutti (erga omnes) investe anche le questioni pendenti non ancora perfettamente esaurite.

### b) SENTENZE DI RIGETTO

Con una sentenza di rigetto la Corte costituzionale dichiara che **la questione sottoposta non è fondata**. A differenza della precedente ipotesi la Corte non dichiara se la legge è illegittima o legittima (in quanto in un nuovo giudizio di legittimità la stessa legge potrebbe risultare illegittima), ma semplicemente che la questione, per i parametri con cui è stata sottoposta, non è fondata.

Tale sentenza ha efficacia soltanto nei confronti del giudizio a quo.

### c) SENTENZE MANIPOLATIVE (ADDITIVE, RIDUTTIVE, SOSTITUTIVE)

Fin dagli anni settanta la Corte ha ritenuto di poter "**manipolare**" i testi normativi sottoposti al suo esame, giudicando non già le **disposizioni** (ossia gli enunciati linguistici contenuti nei testi) ma le **norme** (ossia i significati desunti in via interpretativa dagli enunciati), e di potere quindi non solo annullare, ma anche **modificare** le disposizioni impugnate, per assicurare la conformità delle norme da esse deducibili al parametro costituzionale evocato.

Le **sentenze manipolative fanno dunque seguire all'incostituzionalità delle disposizioni non la loro totale caducazione, bensì la modifica mediante ablazioni, sostituzioni o addizioni.**

Distinguiamo:

- **Sentenze additive o aggiuntive:** dichiarano l'incostituzionalità di una disposizione **nella parte in cui non contiene una previsione necessaria per la sua conformità alla Costituzione**. Con esse quindi la Corte **aggiunge** alla norma un frammento omesso dal legislatore.

Tra i primi esempi è la sentenza n. 190 del 1970, che ha dichiarato incostituzionale la disposizione sulla presenza del pubblico ministero all'interrogatorio dell'imputato non tanto

per ciò che essa affermava (obbligatoria presenza del pubblico ministero), ma per ciò che taceva (obbligatoria presenza del difensore): la Corte ha introdotto tale previsione.

- **Sentenze riduttive o ablative:** dichiarano l'incostituzionalità di una disposizione solo **nella parte in cui contiene una previsione contraria alla Costituzione:** con esse quindi la Corte elimina non una norma, ma solo un frammento di essa. Rimane così in vigore una disciplina diversa da quella che era stata posta dalla legge impugnata.
- **Sentenze sostitutive: combinano una dichiarazione di illegittimità costituzionale parziale** (che fa cadere una parte della norma) **e una decisione additiva** (che inserisce nella norma un contenuto la cui mancanza ne comportava l'incostituzionalità). Con esse quindi la Corte sostituisce un frammento di norma con un altro. Il dispositivo dichiara l'incostituzionalità della norma impugnata "nella parte in cui prevede" una certa disciplina (parte demolitoria) "anzichè prevedere" una disciplina diversa (parte ricostruttiva). In tal modo la Corte crea e colma un vuoto, sostituendo alla norma incostituzionale quella conforme alla Costituzione.

#### e) SENTENZE -INDIRIZZO O SENTENZE - MONITO

Sono le sentenze tramite cui la Corte, evidenziata la carenza di disposizioni legislative, detta i criteri cui dovrà uniformarsi il legislatore nel disciplinare la materia in oggetto. Si può trattare anche di un semplice ammonimento, tramite cui la Corte avvisa che alla inattività del legislatore corrisponderà inevitabilmente la dichiarazione di incostituzionalità della legge vigente.